

MARE, TRATTA E MIGRAZIONI:
VIOLAZIONI DI DIRITTI TRA STORIA E ATTUALITÀ.
A PROPOSITO DI ALCUNE PUBBLICAZIONI RECENTI

*SEA, TRAFFICKING AND MIGRATION: VIOLATIONS OF HUMAN
RIGHTS BETWEEN HISTORY AND CURRENT EVENTS.
ABOUT SOME RECENT BOOKS*

Cecilia Siccardi

Università degli Studi di Milano

Sommario: 1. Premessa – 2. Atrocità eterne: la tratta degli esseri umani sulle rotte dell'Atlantico nella storia del diritto – 3. Dalla tratta nell'Atlantico, alle migrazioni via mare nel Mediterraneo – 4. La tratta (*human trafficking*): la riduzione in schiavitù quale elemento comune tra ieri e oggi. – 5. Il traffico di migranti (*smuggling of migrants*): il profitto quale elemento comune tra ieri e oggi. – 6. Lo spazio giuridico «mare» e l'effettività dei diritti umani.

1. Premessa

Due milioni e mezzo di persone che migrano sono oggetto di traffici illeciti, che, secondo le stime delle Nazioni Unite, generano profitti per decine di miliardi di euro¹.

La sostanziale assenza di canali di ingresso legali e sicuri in Europa per lavoratori non altamente qualificati e per richiedenti asilo, obbliga le persone a compiere lunghi e pericolosi viaggi verso le nostre frontiere e ad affidarsi, nella maggior parte dei casi, a trafficanti di esseri umani.

Questi ultimi sono attivi anche nella rotta del Mediterraneo centrale, quella che dalla Libia conduce alle coste siciliane². Pur di sfuggire alla guardia costiera libica e raggiungere l'Europa, le persone migranti, si affidano ai trafficanti subendo gravi violazioni di diritti umani e rischiando la vita, stipati su imbarcazioni di fortuna.

¹ Cfr. United Nations Office on drugs and crime, *Global Study on Smuggling of Migrants 2020*, 2020. Si veda anche Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sull'attuazione della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime.

² Cfr., ad esempio, il report dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), *Smuggling of migrants on the Central mediterranean route*, 2021.

❖ Italian Review of Legal History, 8 (2022), n. 24, pagg. 677-693

❖ <https://riviste.unimi.it/index.php/irlh/index>

❖ ISSN 2464-8914 – DOI 10.54103/2464-8914/19455. Articolo pubblicato sotto Licenza CC-BY.

Non tutti riescono a giungere a destinazione: i venticinquemila morti nel Mediterraneo, dal 2014 a oggi, ne sono la più drammatica dimostrazione³.

Le criticità che pone la situazione descritta sono molto complesse e possono essere affrontate secondo diverse prospettive, che vanno ben oltre la mera analisi degli strumenti di contrasto al traffico dei migranti e all'immigrazione irregolare. Il tema infatti coinvolge problematiche più ampie, quali la tenuta del sistema di tutela dei diritti umani di fronte ai fenomeni migratori e l'effettività dei diritti.

Alla luce di tale contesto, in queste pagine, si ritiene utile indagare le origini delle problematiche che caratterizzano le migrazioni via mare.

A tal fine, offre numerosi e importanti spunti di riflessione lo studio condotto da Claudia Storti nel volume *Economia e politica vs libertà. Questioni di diritto sulla tratta atlantica degli schiavi nel XIX secolo* (Giappichelli, 2020) e dedicato alle questioni giuridiche sottese alla più grande deportazione di esseri umani: tra il XVI e fine XIX secolo, 12 milioni di persone sono state oggetto di tratta e ridotte in schiavitù⁴.

I fatti rappresentati nel libro di Storti, risalenti a due secoli fa, evocano le notizie di oggi sulle migrazioni via mare nel Mediterraneo, che riguardano violazioni di diritti, persone costipate nelle stive di imbarcazioni "di fortuna", trafficanti di esseri umani, naufragi e morti senza dignità. Nella rotta atlantica, tra il settecento e l'ottocento, uomini, donne e bambini, sono stati scambiati come merce, barbaramente uccisi, resi vittime di violenze, privazioni delle libertà, pregiudizi e razzismo; stipati in navi negrerie in viaggio dalle coste africane sino alle Americhe.

Muovendo dalla ricerca storico-giuridica di Storti, ci si propone di riflettere su alcuni aspetti che sembrano accomunare passato e presente e che contraddistinguono le migrazioni oggi (*infra* par. 4), quali le nozioni di *trafficking* (*infra* par. 5) e di *smuggling of migrants* (*infra* par. 6), nonché l'ineffettività del sistema di tutela dei diritti umani di fronte ai fenomeni migratori, con particolare riguardo a quelli via mare (*infra* par. 7).

Prima di approfondire i temi appena menzionati, è opportuno soffermarsi sui punti salienti dello studio di Claudia Storti, il quale è molto «utile per affrontare con maggior spirito critico e sensibilità le sfide del mondo globalizzato e per mettere a punto le armi del diritto e nuove strategie per l'affermazione sia dei diritti delle persone sia delle comunità più deboli»⁵.

³ V. Missing migrants project dell' OIM <https://missingmigrants.iom.int/>.

⁴ Storti, 2020, p. 5.

⁵ Ivi, p. 160.

2. Atrocità eterne: la tratta degli esseri umani sulle rotte dell'Atlantico nella storia del diritto

«Disumana e atroce, la tratta di esseri umani – uomini, donne e bambini – fu attuata per secoli tra Africa e Americhe sulle rotte dell'Oceano Atlantico»⁶. Il volume di Storti fa luce sulle questioni giuridiche sottese al commercio di esseri umani, secondo due prospettive: la prima parte del volume si concentra sulle argomentazioni giuridiche volte a legittimare la tratta degli esseri umani; la seconda parte del libro è invece dedicata ai primi tentativi di abolizione della tratta e alla loro (in)effettività.

Riguardo alla prima parte, sin dal prologo l'Autrice si pone la domanda: «come fu possibile che le nazioni cristiane dell'Europa giustificassero e ammettessero il sequestro di milioni di esseri umani per ridurli a oggetto di commercio e di proprietà?»⁷.

Storti ricerca le origini di tale inammissibile giustificazione a partire dal diritto romano, sin dai frammenti delle Istituzioni e del Digesto di Giustiniano. È proprio la netta distinzione tra diritto naturale e *ius gentium* che consente di comprendere il fondamento giuridico del commercio di esseri umani: se, da un lato, dal punto di vista del diritto naturale tutti gli uomini nascono liberi e uguali; dall'altro lato, la schiavitù era un prodotto dello *ius gentium*, «ossia quella fonte del diritto che regolava rapporti tipici dell'organizzazione umana»⁸.

Il dualismo tra uomini liberi e schiavi, tipico delle fonti di diritto romano, legittimò anche in epoca medievale e moderna la schiavitù considerata «una conseguenza normale delle guerre, a loro volta normalmente ricorrenti nelle relazioni tra i popoli»⁹.

Al contrario, già dai primi del Cinquecento, il diritto naturale degli uomini di migrare, lo *ius migrandi*, giustificò, nel pensiero della Scuola di Salamanca, la conquista delle Indie, l'appropriazione delle terre oltreoceano, l'evangelizzazione degli Indios e la loro riduzione in schiavitù in tutte le ipotesi in cui tale diritto fosse, più o meno consapevolmente, ostacolato dagli indios.

Non fu tanto l'aspra critica a queste tesi, da parte della riflessione settecentesca, a "salvare" gli Indios dalla schiavitù, quanto piuttosto il fatto che essi vennero ritenuti fisicamente fragili e facilmente soggetti alle malattie dei conquistatori europei per resistere al lavoro nelle colonie.

Ben più adatti al lavoro erano, invece, gli uomini neri acquistati dai mercanti dell'Africa occidentale. Peraltro, la tratta dei neri, considerati esseri inferiori, era anche più facilmente giustificabile, alimentata dalla «narrazione razzista secondo

⁶ *Ivi*, p. XI.

⁷ *Ivi*, p. XI.

⁸ *Ivi*, p. 11.

⁹ *Ivi*, p. 23.

cui quelle persone avevano poco di essenzialmente umano¹⁰», e ciò proprio da parte di quella riflessione sei-settecentesca che, invece, contestava agli europei la schiavitù degli indios.

A seguito dello sviluppo della tratta degli africani verso le colonie, iniziata nel XVI secolo e perpetrata senza ostacoli sino alle soglie dell'età contemporanea, iniziò a delinarsi la contraddizione della condizione giuridica di schiavo, che Storti analizza dalla prospettiva, sino ad ora pressochè inesplorata, delle cause giudiziarie dibattute nel corso dell'Ottocento. In sostanza, gli schiavi erano soggetti alla proprietà assoluta del padrone – erano cose – ma al contempo erano cose ritenute capaci di intendere e di volere e pertanto passibili di punizioni e sanzioni, come per esempio nel caso, frequente, di ammutinamento nel corso del viaggio da una sponda all'altra dell'Atlantico.

Tale contraddizione era resa evidente dai testi giuridici, come il *Code noir* del 1685, il quale prevedeva uno specifico elenco di responsabilità civili, per qualsiasi atto intrapreso spontaneamente dagli schiavi neri, nonché di responsabilità penali nel caso di danni arrecati a terzi, o di fuga. Inoltre, a partire dal Settecento si pose il problema della qualificazione giuridica degli schiavi durante il viaggio, la quale venne affrontata nei trattati sulle assicurazioni, i quali presentavano titoli dedicati ai «prezzi dei neri»¹¹. L'assimilazione degli schiavi a beni mobili fece entrare a pieno titolo la disciplina della tratta e delle sue giustificazioni nel diritto commerciale. In tale contesto, il sorgere delle prime riflessioni illuministe sui diritti dell'uomo e sull'ingiustizia della tratta si scontrava con le pretese dei proprietari, fortemente ancorate nel diritto. L'istituto della tratta finiva per assumere una propria autonomia, sollevando questioni distinte da quelle della schiavitù.

Nella seconda parte del libro, a partire dal capitolo 7, l'autrice dà avvio all'analisi dei tentativi di abolizione della tratta, a cominciare dalle prime, fallimentari, leggi nazionali abolitive: negli Stati Uniti nel 1794, e in Inghilterra nel 1807.

In particolare, la legge inglese proibiva di "importare" persone nere, mulatte o di colore; la legge degli Stati Uniti vietava a cittadini e stranieri di svolgere attività connesse con il commercio di esseri umani all'interno della Federazione in qualsiasi porto o luogo sul territorio, sia come costruttori, sia come proprietari di navi negriere, sia come dipendenti di costoro¹².

Il rischio che tali leggi rimanessero solo sulla carta era evidente: le possibilità di successo delle norme appena approvate, dipendevano infatti dalla volontà degli Stati coloniali di contrastare la tratta, mediante, ad esempio, l'ispezione, la perquisizione e la confisca di navi sospette¹³. E soprattutto il fatto che tali leggi nazionali, con i poteri di controlli e ispezione ivi previsti, fossero "accettate" dagli altri stati, perché i poteri previsti dalle leggi nazionali incidevano inevitabilmente

¹⁰ *Ivi*, p. 37.

¹¹ *Ivi*, p. 55.

¹² *Ivi*, p. 82.

¹³ *Ivi*, p. 89.

sulla giurisdizione delle molteplici nazioni a vario titolo coinvolte nella tratta.

In altri termini, per rendere effettive le leggi nazionali era necessario “passare” dal diritto interno al diritto internazionale, mediante la stipulazione di accordi e convenzioni con altri Stati.

In questa direzione si mosse in particolare l’Inghilterra che, mediante il *Foreign Office – Slave Trade Department*, avviò un’intensa “attività diplomatica tesa alla stipulazione di accordi bilaterali per impegnare gli altri Stati al contrasto della tratta”¹⁴.

Si pose così il problema del rapporto tra diritto internazionale fondato sul principio di umanità e il diritto interno che legittimava il commercio degli schiavi. Il difficile equilibrio tra questi opposti “centri di forza” si traduceva concretamente nella reticenza degli Stati a stipulare accordi bilaterali per contrastare la tratta per il timore di interferire con le esigenze del commercio.

Ma soprattutto, come evidenziato da Storti, il difficile equilibrio tra le opposte esigenze veniva in rilievo in sede giurisdizionale, in alcuni casi riguardanti la confisca di navi negriere, come nei celebri casi della nave *Jeune Eugène* del 1822, della nave *Antelope* del 1825 e della nave *Amistad* del 1840. Dalla scelta del diritto applicabile al caso – di uno Stato o dell’altro – dipendeva la qualificazione dello schiavo quale uomo libero o quale cosa commerciabile.

Con il passare del tempo – siamo ormai nel Novecento – l’inadeguatezza del diritto interno a contrastare efficacemente la tratta convinse gli Stati a perseguire questo obiettivo mediante il diritto convenzionale. Dopo l’istituzione della Società delle Nazioni, fu stipulata, nel 1926, la *Slavery Convention* entrata in vigore il 9 marzo 1927, poi ratificata dalla Nazioni Unite nel 1953, volta a porre fine alla tratta di esseri umani¹⁵. Il percorso verso l’abolizione della tratta è culminato con la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, che, come noto, all’art.1 afferma chiaramente che “ogni uomo nasce libero” e, all’art. 4, proibisce in qualsiasi forma la schiavitù e la tratta degli schiavi.

Nonostante queste enunciazioni, tratta e schiavitù non sono certo ancora «una reminiscenza del passato», ma «il numero di schiavi e schiave al mondo è attualmente stimato dalla Commissione delle Nazioni Unite in 40 milioni e non passa giorno senza denunce di traffico di essere umani»¹⁶. Queste ingiustizie caratterizzano, come si dirà, le rotte migratorie verso l’Europa.

3. Dalla tratta nell’Atlantico, alle migrazioni via mare nel Mediterraneo

La ricerca condotta da Storti, pur non riguardando direttamente il tema delle migrazioni, consente di far luce su alcuni principi e istituti che vengono in rilievo in riferimento ai flussi odierni, che traversano il Mediterraneo. Sia l’analisi storico-

¹⁴ *Ivi*, p. 91.

¹⁵ *Ivi*, p. 152.

¹⁶ *Ivi*, p. 156.

giuridica della tratta ai fini della riduzione in schiavitù, sia quella della tratta quale istituto dotato di propria autonomia, risultano di drammatica attualità. È, d'altra parte, la stessa Storti a ritenere che tratta e schiavitù sono oggi «legati al fenomeno delle migrazioni dovute a motivi di guerra, o di persecuzione, o di povertà o di fame»¹⁷.

Il diritto positivo attuale vieta sia il *trafficking*¹⁸, la c.d. tratta ai fini di sfruttamento o riduzione in schiavitù (*infra* par. 4), sia lo *smuggling of migrants*¹⁹, il traffico di migranti, al fine di favorire l'ingresso illegale in un altro Stato (*infra* par. 3).

Si può dire che il *trafficking* costituisca la versione moderna della tratta atlantica, analizzata da Storti, ai fini della riduzione in schiavitù. In tal caso, infatti, le persone oggetto di tratta sono effettivamente scambiate come cose, come merce, senza alcun consenso da parte delle vittime.

Diversamente, nell'ambito di attività di *smuggling* sono i migranti ad affidarsi ai trafficanti per raggiungere le frontiere europee. Oggetto del traffico, in questo ultimo caso, non sono i corpi dei migranti, ma il loro istinto di sopravvivenza, le aspettative di una vita migliore, i loro sogni.

L'emersione di tali fenomeni pare essere legata anche alle caratteristiche del sistema di controllo delle frontiere europee. Come sostenuto da diversi studi di stampo sociologico, le caratteristiche del sistema di controllo delle frontiere sono idonee a condizionare i flussi migratori sotto diversi aspetti, determinando, ad esempio, il mutamento della composizione, delle rotte, delle modalità del viaggio²⁰. Da alcuni paesi dell'Africa e dell'Asia, che figurano nella c.d. *black list* con obbligo di visto, l'unica possibilità per giungere in Europa è quella di mettersi in viaggio in modo illegale o affidarsi a trafficanti²¹. A farlo, non sono solo persone che migrano per ragioni economiche, ma anche coloro che fuggono da gravi violazioni di diritti umani e che intendono chiedere protezione in Europa²².

Di tale situazione si approfittano le organizzazioni criminali che nella maggior parte dei casi sono, nei fatti, le uniche detentrici delle competenze, dei mezzi e dei contatti necessari per proseguire lungo la rotta²³. Non solo lo *smuggling*, ma anche la tratta è alimentata dall'assenza di vie legali di accesso in Europa. Le vittime di *trafficking*, infatti, sono spesso indotte in inganno dai trafficanti, i

¹⁷ *Ivi*, p. 155.

¹⁸ In generale sul tema con specifico riferimento ai fenomeni migratori Antone, Di Filippo, Giannini, 2014, pp. 115 -234. Si veda inoltre Atak, Simeon, 2014, pp. 1019-1038.

¹⁹ Sul tema dello *smuggling* nell'ambito dei flussi migratori Zirulia, 2020, pp. 143 – 177.

²⁰ Per una ricostruzione puntuale di queste teorie Ambrosini, 2020, p. 61.

²¹ La lista dei paesi i cui cittadini hanno l'obbligo di visto ai fini dell'ingresso in Unione europea è contenuta nell'allegato I del Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (Codice dei visti). Per un'analisi della disciplina si veda Amadeo, Spilateri, 2021, p. 22.

²² Sulle conseguenze del sistema dei visti Den Heijer, 2018, pp. 470 – 489.

²³ Si veda lo studio condotto nell'ambito del progetto Sciabaka e Oruka di Asgi – Associazione studi giuridici sull'immigrazione: Fill, Moresco, 2021.

quali dapprima promettono un lavoro in uno Stato europeo, per poi destinarle al mercato nero e alla prostituzione. Peraltro, nell'ambito dei flussi verso il Mediterraneo, non di rado una persona può divenire al contempo vittima di *smuggling* e di *trafficking*, poiché pur affidandosi consapevolmente ai trafficanti, può subire durante il viaggio forme di sfruttamento e schiavitù, al fine di saldare il debito con le organizzazioni che hanno finanziato il trasferimento verso l'Europa.

Il dominio delle organizzazioni criminali si verifica con particolare intensità nella rotta che si dirige dal deserto al Mediterraneo: lo snodo cruciale di tali attività illecite è sicuramente la Libia²⁴.

Sono numerosissimi, oramai, i rapporti delle organizzazioni internazionali e di associazioni che riportano le gravi violazioni perpetrate in Libia da *smugglers* e *traffickers*: le partenze verso l'Italia sono "pagate" care, dopo lunghi periodi di sfruttamento lavorativo, schiavitù, torture, prostituzione e violenza sessuali²⁵.

Il *Memorandum* Italia-Libia, siglato dal Governo italiano e dal Governo libico nel 2017 – con l'obiettivo, fra l'altro, di contrastare l'immigrazione irregolare e il traffico di esseri umani – non sembra aver migliorato tale situazione²⁶. Se l'effetto del *Memorandum* è stato certamente quello di limitare le partenze²⁷, esso non ha fermato i trafficanti. È stato sostenuto, infatti, «come le recenti campagne *anti-smuggling* lanciate in territorio libico abbiano sì ridotto il flusso delle partenze via mare, ma altresì indotto i soggetti coinvolti nel traffico di migranti a modificare il loro modus operandi, adattandosi ad una logica di "scarsità" della domanda migratoria»²⁸.

Inoltre, il *Memorandum* Italia-Libia ha finanziato l'istituzione di centri di raccolta (o meglio di detenzione?), che in molti casi costituiscono luoghi di sfruttamento e di avvio della tratta e del mercato di essere umani²⁹.

Quanto appena affermato sembra dimostrato anche da alcuni recenti casi portati all'attenzione degli organismi internazionali e dei giudici nazionali.

Gli avvocati dell'Associazione studi giuridici sull'immigrazione (Asgi) – rappresentando una donna Nigeriana trattenuta in Libia ai fini sfruttamento

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ Da ultimo, OHCHR, *Assisted return, reintegration and the human rights protection of migrants in Libya*, 11 ottobre 2022. Si veda, inoltre, il report di Amnesty international, *Between life and death': refugees and migrants trapped in Libya's cycle of abuse*, 2020.

²⁶ Sugli effetti del *Memorandum* Italia-Libia sulla rotta Mediterraneo Mancini, 2019, p. 259 – 281; e Gatta, 2020.

²⁷ Si vedano i dati del cruscotto statistico del Ministero dell'Interno, con particolare riferimento all'anno 2020. Nota il calo delle partenze dalla Libia anche Famiglietti, 2021, p. 7.

²⁸ V. ancora Fill, Moresco, 2021.

²⁹ La violazione dei diritti umani per effetto del *Memorandum* è stata evidenziata anche dalla Commissaria per i diritti umani del Consiglio di Europa cfr. la lettera del 13 febbraio 2020 inviata al Governo Italiano al fine di richiedere la sospensione degli accordi Italia-Libia.

– hanno presentato, nel dicembre 2021, ricorso al Comitato della CEDAW – la Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne – per violazione degli articoli 2 e 6 sul divieto di discriminazione e riduzione in schiavitù. Come si legge nella notizia riportata sul sito dell’associazione il ricorso vuole dimostrare come «le politiche di cooperazione tra Italia, UE e Libia che bloccano le partenze contribuiscano attivamente al mantenimento dei modelli di sfruttamento delle persone migranti»³⁰.

Ancora, è possibile richiamare una sentenza del 2017 della Corte di Assise di Milano che, condannando all’ergastolo un cittadino somalo, descrive le violenze, le torture e lo sfruttamento lavorativo operato nei centri di Bani Walis e quello di Sabrata in Libia³¹.

Alla luce del contesto appena descritto, si nota come le persone che migrano, per motivi economici o per richiesta di asilo, siano facili vittime di tratta e di schiavitù.

Ancora oggi, lo *ius migrandi*³² nato – come ben descritto da Storti³³ – al fine di giustificare l’espansione coloniale e la riduzione in schiavitù degli Indios – è ancora drammaticamente legato a fenomeni di tratta e sfruttamento.

4. La tratta (human trafficking): la riduzione in schiavitù quale elemento comune tra ieri e oggi

I flussi verso il Mediterraneo sono, come appena visto, governati in larga parte dalle organizzazioni criminali, che gestiscono la tratta di esseri umani (c.d. *human trafficking*). Pur non mancano casi di sfruttamento lavorativo, il caso più noto è quello delle donne nigeriane trasportate in Europa per essere immesse nel mercato della prostituzione: secondo l’OIM, l’80% delle donne nigeriane arrivate in Italia è vittima di tratta a scopo di sfruttamento sessuale³⁴.

L’elemento che accomuna lo *human trafficking* odierno con la tratta descritta da Storti è lo scopo di quest’ultima: allora come oggi, la tratta è finalizzata allo sfruttamento e della riduzione in schiavitù³⁵. Lo sfruttamento avviene in base alla posizione di potere che il trafficante esercita sulla vittima; potere che oggi non si fonda più su un vero e proprio diritto di proprietà, ma si manifesta attraverso

³⁰ La notizia è riportata sul sito di Asgi, *Italia e Libia portate davanti al Comitato CEDAW dell’ONU da due donne vittime di tratta*, 16 dicembre 2021.

³¹ V. Corte d’assise di Milano, sent. 10 ottobre 2017, depositata il 1 dicembre 2017. A commento Mentasti, 2020.

³² Sullo scontro tra *ius migrandi* e confini Storti, Rossi, 2022, p. 84; Rossi, 2022.

³³ Storti, 2020, p. 34.

³⁴ Cfr. ancora OIM, *Human trafficking through the central Mediterranean route: data, stories and information collected by the international organisation for migration*, cit., p. 9. Sulla tratta in ottica di genere Ciurlo, 2018, p. 849-871 e Rigo, 2022.

³⁵ Sulle forme contemporanee di schiavitù Nardocci, 2020, pp. 107 – 130.

gravi atti di sopraffazione o mediante il controllo continuativo sulla persona³⁶.

La connessione tra tratta e sfruttamento è confermata anche dalle convenzioni internazionali. Il Protocollo di Palermo³⁷ definisce la «tratta di persone» quale «il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento»³⁸.

La norma precisa, inoltre, che «lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi»³⁹.

La riduzione in schiavitù risulta un elemento centrale anche nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che, a partire dal caso *Rantsev v. Cyprus and Russia* del 2010⁴⁰, ha ricondotto il divieto di *human trafficking* nell'alveo dell'art. 4 CEDU «proibizione della schiavitù e del lavoro forzato»⁴¹.

A differenza della tratta degli africani, raccontata da Storti – il cui fisico ben si prestava al lavoro nelle colonie⁴² – le vittime di tratta odierna sono generalmente soggetti vulnerabili. Come si evince dalla nozione di tratta appena riportata, infatti, le vittime di tratta sono reclutate nel proprio paese o in paesi di transito, mediante l'abuso della loro posizione di vulnerabilità.

Ciò che, ancora di più, distingue la situazione attuale da quella descritta nel libro qui recensito, sono, da un lato, gli strumenti messi in campo per contrastare la tratta e punire i trafficanti; dall'altro, le misure per proteggere le vittime di tratta.

Tra le norme volte a sanzionare i trafficanti rileva in particolare l'art. 601 «tratta di persone» del codice penale⁴³ che punisce «con la reclusione da otto a venti

³⁶ In questo senso anche Parisi, 2016.

³⁷ Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, sottoscritto nel corso della Conferenza di Palermo del 12-15 dicembre 2000, entrato in vigore il 28 gennaio 2004 e ratificato dall'Italia con legge 16 marzo 2006, n. 146.

³⁸ Cfr. art. 3 lett. a) del Protocollo anzidetto.

³⁹ *Ibidem*. Analizza la nozione di tratta Di Filippo, 2014, p. 119.

⁴⁰ C. Edu, *Rantsev c. Cipro e Russia* (25965/04), 7 gennaio 2010. A commento si veda Allain, 2010, p. 546 – 557.

⁴¹ Sulla giurisprudenza della Corte Edu in materia si veda Tammone, 2021, p. 221 – 230.

⁴² Storti, 2020, p. 37.

⁴³ Oltre all'art. 601 del codice penale, vengono in rilievo l'art. 600 c.p. «Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù» e l'art. 602 c.p. «Acquisto e alienazione di schiavi». Le tre norme compongono il sistema «anti-tratta», previsto dal codice penale. A proposito si veda il documento del Servizio Studi della Camera dei Deputati, *La tratta di*

anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, (...) mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità⁴⁴, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi»⁴⁵.

La norma, peraltro, presta particolare attenzione ai flussi irregolari via mare aumentando «la pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera»⁴⁶.

La relazione del Ministero dell'Interno dedicata alla tratta di esseri umani mostra come tra i «denunciati e/o arrestati per i delitti di cui agli articoli 600 (e seguenti)», nel periodo dal 2016 al 2019, vi sia una netta maggioranza di persone provenienti dalla Nigeria, a conferma che una delle tratte più intense verso il nostro Paese sia quella delle donne nigeriane ai fini della prostituzione»⁴⁷.

Tra gli strumenti volti ad offrire protezione alle vittime di tratta è opportuno ricordare che l'art. 18 del Testo unico sull'immigrazione (D.lgs. n. 286 del 1998), consente al questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, di riconoscere un permesso per «protezione sociale», alle vittime di tratta o a chi si trova in una situazione di grave sfruttamento. Il riconoscimento di tale permesso - di durata semestrale e rinnovabile di un solo anno - dovrebbe «consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale»⁴⁸.

Tuttavia, talvolta, il permesso di cui all'art. 18 del Testo unico sull'immigrazione non è ritenuto sufficiente ad offrire protezione adeguata alle vittime di tratta⁴⁹. In

esseri umani: quadro normativo, 2018.

⁴⁴ Il riferimento alla situazione di vulnerabilità è stato introdotto all'art. 600 del codice penale, dall'art. 2 del D.lgs. n. D.l.gs. 4 marzo 2014, n. 24 «Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI. (14G00035)».

⁴⁵ Per un approfondimento sulla disciplina di contrasto alla tratta di esseri umani a livello internazionale e interno v. Parisi, 2016.

⁴⁶ Art. 601 c.p., comma 3.

⁴⁷ V. la relazione del Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale della polizia criminale Servizio Analisi Criminale, *La tratta degli esseri umani in Italia*, 10 marzo 2021, p. 12.

⁴⁸ Così letteralmente l'art. 18 D.L.gs n. 286 del 1998. Per dare piena attuazione alla norma anzidetta, l'UNHCR ha redatto delle linee guida rivolte alle Commissioni territoriali che stabiliscono criteri utili al fine di identificare le vittime di tratta cfr. UNHCR, *Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale*, prima edizione del 2016, aggiornate nel 2020.

⁴⁹ Sulla protezione delle vittime di tratta si vedano Bruno, 2017, pp. 152 – 162 e Nicodemi,

alcuni casi, infatti, i giudici hanno riconosciuto forme più incisive di protezione – come lo *status* di rifugiato o la protezione sussidiaria - nei confronti in particolare di donne nigeriane, alla luce del rischio concreto di *re-trafficking*⁵⁰, e cioè di divenire nuovamente vittime di tratta una volta tornate in Nigeria⁵¹.

I casi riportati sono solo alcuni esempi che mostrano come nella rotta del Mediterraneo la migrazione sia ancora dominata dalle organizzazioni criminali, impegnate nella tratta di esseri umani.

5. Il traffico di migranti (*smuggling of migrants*): il profitto quale elemento comune tra ieri e oggi

Anche lo *smuggling of migrants*, pur non essendo finalizzato alla schiavitù, presenta degli elementi comuni con la tratta, descritta da Storti.

In primo luogo, è importante notare come, se nel Settecento, la tratta veniva inquadrata nell'ambito del diritto commerciale, lo *smuggling of migrants* odierno si configura come un rapporto contrattuale fra migrante e trafficante⁵²; quest'ultimo a fronte del pagamento di una somma di denaro si impegna a trasportare il migrante in altro Stato.

In secondo luogo, ciò che accomuna la tratta descritta da Storti con lo *smuggling* è il vantaggio economico a favore dei trafficanti.

Ciò si ricava dall'art. 3 lett. a) del Protocollo di Palermo dedicato alla traffico di migranti⁵³, il quale definisce lo *smuggling of migrants* quale «il procurare, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un *vantaggio finanziario* o materiale, l'ingresso illegale di una persona in uno Stato Parte di cui la persona non è cittadina o residente permanente». Al traffico di migranti, così come definito del Protocollo, gli Stati devono conferire «carattere di reato» nel caso in cui l'atto sia «commesso intenzionalmente e al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o altro vantaggio materiale»⁵⁴.

Nel diritto dell'Unione europea, gli obblighi di incriminazione nei confronti degli *smugglers* stati introdotti per la prima volta nel 1990 dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen⁵⁵, il quale imponeva agli Stati di «stabilire

2015.

⁵⁰ Sul tema del re-trafficking v. Borlizzi, 2020.

⁵¹ Cfr. Tribunale di Lecce, ordinanza del 2 febbraio 2022; Tribunale di Bologna, ordinanza del 1 giugno 2021.

⁵² V. Di Filippo, 130.

⁵³ Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, sottoscritto nel corso della Conferenza di Palermo del 12-15 dicembre 2000, entrato in vigore il 28 gennaio 2004 e ratificato dall'Italia con legge 16 marzo 2006, n. 146.

⁵⁴ Art. 6, par. 1, del predetto Protocollo.

⁵⁵ Convenzione di applicazione dell'Accordo firmato a Schengen il 14 giugno 1985, sottoscritta a Schengen il 19 giugno 1990, ratificata dall'Italia con legge 30 settembre

sanzioni appropriate nei confronti di chiunque aiuti o tenti di aiutare, a scopo di lucro, uno straniero a entrare o soggiornare *illegalmente* nel territorio di una parte contraente». Tali obblighi sono confluiti e dettagliati ulteriormente nel c.d. *Facilitators Package*, composto dalla decisione quadro 2002/946/GAI e dalla direttiva 2002/90/CE⁵⁶. A differenza della disciplina previgente nel *Facilitators Package*, lo scopo di lucro che caratterizza la condotta di favoreggiamento dell'ingresso irregolare rileva esclusivamente ai fini della configurazione della circostanza aggravante⁵⁷.

Analogamente, nell'ordinamento interno, l'art. 12 del Testo unico sull'immigrazione dà rilievo al requisito del profitto economico, solo ai fini della configurazione della fattispecie aggravata, prevista al comma 3 ter lett. b) dello stesso articolo⁵⁸. La fattispecie base del reato di cui al primo comma dell'art. 12 si limita a punire «chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato», senza alcun riferimento al vantaggio economico».

Come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 63 del 2022, l'art. 12 del Testo unico sull'immigrazione coinvolge due tipi criminologici che, invece, le fonti sovranazionali tengono ben distinti fra loro: da un lato, l'ingresso nel territorio dello Stato compiuto per finalità in senso lato altruistiche di singoli stranieri che rappresentano i beneficiari della condotta illecita punita dalla fattispecie base (art. 12, comma 1); dall'altro, l'attività posta in essere a scopo di lucro da gruppi criminali organizzati nei confronti di un numero più o meno ampio di migranti, i quali rappresentano le vittime della condotta illecita punita dalle fattispecie aggravate (art. 12, comma 3)⁵⁹.

Tale impostazione ha determinato, soprattutto nell'ambito delle migrazioni via mare nel Mediterraneo, conseguenze che possono essere definite paradossali.

Non essendo richiesto l'elemento del profitto ai fini della sussistenza della fattispecie base di reato, di cui all'art. 12, comma 1, sono stati imputati di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare anche coloro che avevano

1993, n. 388 ed entrata in vigore nel 1995.

⁵⁶ Cfr. Decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali, e la Direttiva 2002/90/CE del 28 novembre 2002 volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali. Sul tema Licastro, 2021.

⁵⁷ Lo nota Zirulia, 2020.

⁵⁸ Art. 1, paragrafo 3, decisione 2002/946/GAI. La norma in particolare prevede un aumento della pena detentiva da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona. Per un'analisi dell'art. 12 del Testo unico sull'immigrazione cfr. Zirulia, 2015.

⁵⁹ C. cost., sent. n. 63 del 2022. Sia consentito il rinvio a Siccardi, 2022.

condotto stranieri nel territorio dello Stato per finalità solidaristiche⁶⁰, come i comandati di imbarcazioni di ONG, che avevano soccorso in mare migranti, a seguito di naufragi.

È il caso, ad esempio, dei procedimenti penali avviati a carico di ONG o altri vettori per i reati connessi al procurato ingresso illegale di stranieri, nell'ambito dei quali giudici hanno ritenuto sussistenti cause di giustificazione, come quella dell'esercizio di un diritto o dell'adempimento di un dovere ex art. 51 c.p.⁶¹ o della legittimità difesa ex art. 52 c.p.⁶².

Si pensi al caso della nave *Vos Thalassa* che ha visto imputati i migranti che, dopo essere stati soccorsi da un rimorchiatore italiano, hanno minacciato il comandante per evitare il rientro in Libia e assicurare l'arrivo in Italia. Una rivolta a bordo – che ricorda l'ammutinamento del caso *Amistad* raccontato da Storti – è stata ritenuta “scriminata” dalla Corte di cassazione che ha confermato la sussistenza della legittima difesa in capo al migrante che faccia valere «il diritto al non respingimento verso un luogo non sicuro e si opponga alla riconsegna allo Stato libico»⁶³.

Ancora si ricordi il celebre caso di *Carola Rackete*⁶⁴. Senza entrare nei dettagli della vicenda nota, è importante evidenziare come la Cassazione abbia confermato la sussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. poiché «l'attività del capitano *Sea Watch 3* di salvataggio in mare di soggetti naufraghi, deve, infatti, considerarsi adempimento degli obblighi di soccorso derivanti dalle fonti internazionali»⁶⁵. A tali argomentazioni, la Cassazione ha aggiunto che l'obbligo di sbarcare i naufraghi in un luogo sicuro non può essere individuato nella stessa nave, poiché le persone a bordo «hanno diritto a presentare domanda di protezione internazionale, secondo la Convenzione di Ginevra del 1951, operazione che non può certo essere effettuata sulla nave»⁶⁶.

Al fine di evitare le situazioni appena descritte, come sostenuto in dottrina⁶⁷,

⁶⁰ Si ricordi che la c.d. scriminante umanitaria prevista all'art. 12, comma 2 del D.lgs. n. 286 del 1998 ai sensi della quale «non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria» si applica solo alle attività «prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato» e non alle attività finalizzate all'ingresso nel territorio dello Stato.

⁶¹ Si pensi al caso *Rackete* cfr. Cass. pen., Sezione III, Sentenza 20 febbraio 2020 (ud. 16 gennaio 2020), n. 6626.

⁶² Si pensi ai noti casi *Vos Thalassa* (cfr. Trib. Trapani, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, sent. del 3 giugno 2019 non confermata da Corte di Appello di Palermo, cfr. Corte d'Appello Palermo Sez. IV pen., sentenza n. 1525/2020; annullata poi da Cass., Sez. Pen. VI, n. 15869).

⁶³ Cass. Pen., Sez. VI, 12 dicembre 2021.

⁶⁴ Cfr. Cass. pen., Sezione III, Sentenza 20 febbraio 2020 (ud. 16 gennaio 2020), n. 6626.

⁶⁵ *Ibidem*.

⁶⁶ *Ibidem*.

⁶⁷ Zirulia, 2020, p. 143.

il requisito del vantaggio economico a favore dei trafficanti, dovrebbe essere derimente per distinguere le condotte di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare in cui le persone trasportate mirano ad entrare illegalmente nel territorio dello Stato, dalle condotte di chi procura l'ingresso per finalità umanitarie e che ha appena adempiuto al dovere di soccorso in mare e di salvaguardia della vita umana.

6. Lo spazio giuridico «mare» e l'effettività dei diritti umani

Le questioni che emergono nel volume di Storti risultano di estrema utilità non solo per comprendere il fenomeno della tratta e del traffico di migranti, ma esse mettono in luce le inefficienze del sistema di tutela "universale" dei diritti umani.

Dalla Dichiarazione dei diritti umani del 1948 la protezione dei diritti non dovrebbe più essere legata ai confini dei singoli Stati, ma dovrebbe sostanziarsi «nella protezione globale dell'individuo in quanto tale, indipendentemente dalla sua cittadinanza od assenza di cittadinanza»⁶⁸.

La Costituzione italiana incarna questa visione universale dei diritti negli articoli 2 e 10, comma 2 e 3 della Costituzione. Come ha affermato la Corte costituzionale la protezione dei diritti inviolabili spetta a tutti «non in quanto appartenenti ad una determinata comunità politica, ma in quanto essere umani»⁶⁹.

Il fenomeno delle migrazioni mette in crisi questi principi, come assistiamo quotidianamente alle nostre frontiere. Il dramma dei naufragi nel Mediterraneo, le masse di persone in fuga dalla guerra rendono ancora oggi attuale il pensiero di Hannah Arendt, secondo la quale il fallimento più evidente dell'universalismo è rappresentato dalle masse di profughi: i «senza Stato» di cui nessuno vuole farsi carico e rimasti privi dello stesso «diritto ad avere diritti»⁷⁰.

Le inefficienze del sistema sembrano aggravarsi in riferimento alle migrazioni via mare: nell'Atlantico del Sette-ottocento, nel Mar Mediterraneo di oggi, diritto internazionale e interno entrano in frizione generando talvolta "spazi di non diritto"⁷¹.

I casi descritti da Storti in cui i principi di umanità sanciti dal diritto internazionale faticavano ad affermarsi sulle disposizioni nazionali che legittimavano il commercio degli schiavi, evocano le vicende odierne dei soccorsi in mare nel Mediterraneo.

La salvaguardia del diritto alla vita - principio consuetudinario e codificato dalle convenzioni internazionali del mare - viene messo in discussione dalla reticenza degli Stati costieri ad assumersi la responsabilità delle operazioni di soccorso che avrebbero l'effetto indesiderato di condurre i naufraghi (considerati migranti

⁶⁸ Bobbio, 2005, 135.

⁶⁹ C. cost., sent. n. 105 del 2001.

⁷⁰ Arendt, 1951, p. 271.

⁷¹ Su questo aspetto sia consentito il rinvio a D'Amico, Siccardi, 2022, p. 17 – 42.

irregolari) sul territorio nazionale⁷².

Al fine di scongiurare tali vuoti di tutela, nel caso *Hirsi c. Italia* del 2011 sui respingimenti operati dall'autorità Italiane verso la Libia⁷³, la Corte Edu è arrivata a ritenere sussistente la propria giurisdizione anche in alto mare, precisando che «la specificità del contesto marittimo non può portare a sancire uno *spazio di non diritto* all'interno del quale gli individui non sarebbero soggetti ad alcun regime giuridico che possa accordare loro il godimento dei diritti e delle garanzie previsti dalla Convenzione».

Ancora nel recente caso *Safi c. Grecia* del 2022⁷⁴, la Corte Edu è tornata ad affermare la centralità del diritto alla vita (art. 2 CEDU) nel sistema convenzionale, il quale deve essere garantito anche nel corso delle operazioni di soccorso dei migranti nel Mediterraneo. Come è stato giustamente osservato la pronuncia si «presenta come un monito (...) per le autorità degli altri Stati europei costieri, i quali, negli ultimi anni, sono venuti meno agli obblighi internazionali sul salvataggio, rendendosi tra l'altro responsabili anche di prassi fortemente contestabili e per di più criminalizzando la flotta civile, che prova a colmare i vuoti nelle attività di ricerca e soccorso lasciati proprio dai governi»⁷⁵.

Si badi, tuttavia, che i principi appena richiamati potrebbero essere vanificati dalle conseguenze del *Memorandum* Italia-Libia che, rimettendo la responsabilità dei respingimenti alla guardia costiera libica, rischia di estromettere i soccorsi dall'alveo di applicazione della Convenzione, posto che la Libia non rientra tra gli Stati aderenti.

Tutto ciò non può che confermare, con riferimento ai fenomeni migratori via mare, la amara conclusione dell'Autrice, secondo la quale appare sempre più utopistica l'idea del «costituzionalismo globale»⁷⁶.

Eppure era proprio quella concezione globale di costituzionalismo ad aver ispirato i nostri Costituenti, i quali miravano a «fare una Costituzione moderna che finalmente rompa l'attuale cerchio di superbia e di nazionalismo, e sia una mano tesa verso gli altri popoli»⁷⁷.

Bibliografia

- Allain, J., 2010: *Rantsev v. Cyprus and Russia: The European Court of Human Rights and Trafficking as Slavery*, in *Human Rights Law Review*, p. 546 – 557.
- Amadeo, S., Spilateri, F., 2019: *Il diritto dell'immigrazione e dell'asilo dell'Unione*

⁷² Sia consentito il rinvio a Siccardi, 2021, pp. 145 - 118

⁷³ Corte Edu G.C, *Hirsi Jamaa c. Italia* (27765/09), del 23 febbraio 2012.

⁷⁴ Corte Edu, *Safi e altri c. Grecia* (5418/15), sentenza del 7 luglio 2022.

⁷⁵ Del Guercio, 2022.

⁷⁶ Storti, 2020, p. 158.

⁷⁷ On. Corsanego, I Sotto-commissione, 3 dicembre 1946.

- europa. Controllo delle frontiere – Protezione internazionale – Immigrazione regolare -Rimpatri – Relazione esterne*, Torino, Giappichelli.
- Ambrosini, M., 2020: *Sociologia delle migrazioni*, III Edizione, Bologna, Il Mulino.
- Antone, A., Di Filippo, L. C., Giannini, M.C., 2014: *Il traffico di persone*, in Rimoli F. (eds.) *Immigrazione e integrazione. Dalla prospettiva globale alle realtà locali*, Napoli, Editoriale Scientifica, pp. 115 -234.
- Arendt H., 1967: *The origins of totalirism, 1951, edizione italiana, Le origini del totalitarismo*, Torino, Einaudi.
- Atak, I., Simeon, J. C., 2014: *Human Trafficking. Mapping the legal Boundaries of International Refugee Law and Criminal Justice*, in *Journal of International Criminal Justice*, 12, 2014, pp. 1019-1038.
- Bobbio, N., 2005: *L'età dei diritti*, Torino, Einaudi.
- Borlizzi, F., 2020: *Nigeria: rischio di re-trafficking e (in)voluntary return delle vittime di tratta*, in *Associazione studi giuridici sull'immigrazione*.
- Bruno, E., 2017: *Le vittime di tratta ed il programma di emersione di cui all'art. 18 comma 3 bis del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286*, in *Minorigiustizia*, 3, pp. 152 – 162.
- Ciurlo A., 2018: *Le donne nei fenomeni di migrazione irregolare, tratta e traffico di esseri umani*, in *Gregorianum*, pp. 849-871.
- D'Amico, M., Siccardi, C., 2022: *La tutela dei diritti costituzionali dei migranti ai confini*, in Ambrosini, M., D'Amico, M., Perassi, E. (eds.), *Confini, Migrazioni, Diritti umani*, Milano, Milano University Press., pp. 17 – 42.
- Del Guercio A., 2022: *Verità, giustizia e protezione effettiva per le persone che attraversano il Mediterraneo: prime riflessioni sulla sentenza Safi e altri c. Grecia*, in *ADiM Blog*.
- Den Heijer, M., 2018: *Visas and Non-discrimination*, in *European Journal of Migration and Law*, 20, 4, pp. 470 - 489.
- Famiglietti, G., 2021: *Il richiedente protezione davanti ai suoi "giudici"*, Torino, Giappichelli.
- Fill A., Moresco F., 2021: *Dinamiche di traffico di esseri umani in Libia: analisi e spunti critici*, in *Associazione studi giuridici sull'immigrazione*.
- Gatta, F., 2020: *Recenti sviluppi nelle politiche di controllo migratorio in Europa*, in *Eurojus*, 1.
- Licastro, G., 2021: *Traffico (smuggling) di migranti: una mirata sintesi delle Linee guida della Commissione sulla Direttiva sul favoreggiamento*, in *Osservatorio sulle fonti*, I.
- Mancini, M., 2019: *Italy's new migration control policy: stemming the flow of migrants from Libya without regard for their human rights*, in *Italian Yearbook of International Law*, pp. 259 – 281.

- Mentasti, G., 2020: *Campi di detenzione per migranti in Libia: il caso Matammud*, in *Dir. Imm. Citt.*, 1.
- Nardocci, C., 2020: *Schiavitù contemporanea e genere nella dimensione sovranazionale e costituzionale*, in Del Bo, B., Bassani, A. (eds.) *Schiave e schiavi. Riflessioni storiche e giuridiche*, Milano, Giuffré.
- Nicodemi, F., 2015: *La tutela delle vittime della tratta di persone in Italia oggi. Riflessioni sulla capacità di risposta del sistema italiano alle vittime del trafficking rispetto alle evoluzioni del fenomeno*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2.
- Parisi, F., 2016: *Il contrasto al traffico di esseri umani fra modelli normativi e risultati applicativi*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 4, pp. 1763 – 1802.
- Rigo, E., 2022: *Migrazioni, asilo, sfruttamento in una prospettiva di genere*, Roma Carocci.
- Rossi, F., 2022: *Popoli in cammino e diritti. Eterni ritorni sul conflitto tra confini e ius migrandi*, in *Italian Review of Legal History*, in corso di pubblicazione.
- Siccardi, C., 2021: *I diritti costituzionali dei migranti in viaggio. Sulle rotte del Mediterraneo*, Napoli, Editoriale Scientifica.
- Siccardi, C., 2022: *La sentenza n. 63 del 2022: un'occasione per riflettere sulla proporzionalità della pena e sul ruolo degli amici curiae*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1, pp. 486 - 498.
- Storti, C., 2020: *Economia e politica vs libertà. Questioni di diritto sulla tratta atlantica degli schiavi nel XIX secolo*, Torino, Giappichelli.
- Storti, C., Rossi, F., 2022: *Invenzione di confini, invenzione di spazi giuridici. Cittadini, sudditi e migranti nella storia del diritto*, in Ambrosini, M., D'Amico, M., Perassi, E. (eds.), *Confini, Migrazioni, Diritti umani*, Milano, Milano University Press, pp. 71 – 98.
- Tammone, F., 2021: *Tratta di esseri umani e sfruttamento della prostituzione quali forme contemporanee di schiavismo: la pronuncia della Grande Camera nel caso S.M.*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 1, pp. 221 – 230.
- Zirulia, S., 2015: *Art. 12 d.lgs n. 286/1998*, in Dolcini E., Gatta, G. L., (eds.), *Codice penale commentato*, Milano, Ipsoa, pp. 7653 – 7725.
- Zirulia, S., 2020: *Non c'è smuggling senza ingiusto profitto*, in *Diritto penale contemporaneo - Rivista Trimestrale*, 3, pp. 143 – 177.